

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Sara Albergo

il contratto di assicurazione multirischio per gli alberghi

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Modello 60ALB edizione 06/2011



NOTA INFORMATIVA - SARA ALBERGO

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società' www.sara.it

Informazioni relative all'Impresa

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: Euro 353.000.000
- Capitale sociale : Euro 55.000.000
- Totale delle riserve patrimoniali: Euro 328.000.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Sara Albergo

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Norme che regolano il contratto allegate al presente fascicolo.

Informazioni relative al contratto

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza: in assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Si rinvia all'art. 7 delle Norme che regolano il contratto per gli aspetti di dettaglio.

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede le seguenti coperture, soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia:

- **Furto e Rapina** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 3.4 della normativa oltre alle condizioni particolari sempre operanti 3.12 e 3.13; per le Esclusioni generali alla coperture si rinvia all'art. 3.5 della normativa;
- **Incendio e Altri danni ai beni** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'articoli 1.5, alle condizioni particolari sempre operanti 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e alle condizioni particolari aggiuntive operanti solo se richiamate 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 1.7 della normativa;
- **Elettronica** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli 2.1 e 2.2 della normativa oltre alla condizione particolare aggiuntiva operante solo se richiamata 2.9; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 2.3 della normativa;
- **Responsabilità Civile dell'attività** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 4.1 e 4.7 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 4.3 della normativa;
- **Tutela Legale** di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art 5.1 e 5.11 della normativa; per le Esclusioni generali alla copertura si rinvia all'art. 5.14 della normativa.

Meccanismo di funzionamento della franchigia - Esempio:

Somma assicurata: Euro 5.000,00; Danno: Euro 1.500,00; Franchigia: Euro 100,00;

Indennizzo: Euro 1.500,00 - Euro 100,00 = Euro 1.400,00.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto - Esempio:

Somma assicurata: Euro 20.000,00; Danno: Euro 15.000,00; Scoperto 10%;

Indennizzo: Euro 15.000,00 - 10% = Euro 13.500.

Meccanismo di funzionamento del massimale - Esempio:

Somma assicurata: Euro 1000.000,00; Danno: Euro 130.000,00;

Indennizzo: Euro 100.000,00.

Relativamente alle garanzie Incendio ed Elettronica in caso di assicurazione parziale, ovvero che la somma assicurata risulti inferiore al valore delle cose assicurate, l'indennizzo verrà corrisposto (art. 1907 del codice civile) con l'applicazione della regola proporzionale come da art. 16 della normativa al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia alla condizione particolare sempre operante 1.12.

Meccanismo di funzionamento del massimale di spese legali - Esempio:

Massimale indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite

(per sinistro e senza limite annuo)	Euro 20.000,00
Spese legali	Euro 18.000,00
Spese peritali	Euro 4.000,00
Totale oneri	Euro 22.000,00
Importo oneri rimborsabili	Euro 20.000,00

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullita'

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 4 della normativa per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia anche all'art. 21 della normativa.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. come descritto in dettaglio negli articoli 4 e 5 della normativa.

A titolo esemplificativo se al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato con strutture portanti verticali in materiale incombustibile e successivamente, a seguito di una ristrutturazione, vengono costruite strutture portante verticali in legno e questo aggravamento di rischio non viene comunicato alla Società, ciò comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro la Società, non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Premi

Il premio di polizza annuale o frazionabile semestralmente senza oneri aggiuntivi.

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta Euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta Euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Rivalse

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del c.c. verso determinate persone come dagli articoli 22 della normativa.

Diritto di recesso

Il contratto prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto a seguito di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata come da art. 6 della normativa. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto, Cristalli e Responsabilità Civile Elettronica, Danni Indiretti: 22,25 %
- Tutela Legale: 21,25%

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Si richiama l'attenzione sulla presenza di obblighi a carico del Contrante - Assicurato relativamente a modalità e termini per la denuncia del sinistro. Tali obblighi sono dettagliati negli articoli 11 delle Norme sulla liquidazione del danno, art. 23 delle norme sulla liquidazione del danno e art. 4.4 della sezione responsabilità civile ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Per le procedure di liquidazione si rimanda all'art. 13, della normativa.

Per la gestione dei sinistri di Tutela Legale si rimanda nel dettaglio agli artt. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, come da art. 13 delle norme sulla liquidazione del danno ai quali si rinvia. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Glossario

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Per i termini di Tutela Legale, vedi le definizioni specifiche della relativa sezione.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Albergo: struttura ricettiva comprendente oltre gli alberghi, i villaggi albergo, le pensioni, le residenze turistico alberghiere, gli agriturismo, gli ostelli e i motel.

- **Gli alberghi** e le pensioni sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- **I villaggi albergo** sono strutture ricettive caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
- **Le residenze turistico alberghiere** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- **Gli Agriturismo**
- **Gli ostelli** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento.
- **I motel** sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

Albergo stagionale: l'albergo che rimane aperto per un periodo inferiore o pari a 9 mesi nell'arco di un anno solare.

Apparecchiature ed impianti elettronici: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura inerente l'albergo, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività alberghiera.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: è il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

Attrezzature, macchinari e arredamento: attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al P.R.A., macchinari in genere e quant'altro necessario alla conduzione della struttura ricettiva, incluso il mobilio dei locali, dei magazzini e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'albergo, nonché dell'ufficio di dipendenza dell'attività stessa.

Contaminazione: inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Contenuto: il complesso di:

- attrezzature, macchinari e arredamento della struttura ricettiva;
- apparecchiature ed impianti elettronici se non richiamata, sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate, la garanzia all risk

- elettronica;
- apparecchiature ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche;
- mobili ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva;
- oggetti personali di proprietà dell'Assicurato o di altri addetti esclusi preziosi e valori;
- oggetti pregiati e preziosi costituenti arredamento.

Limitatamente alla Sezione Incendio ed elementi naturali il complesso di:

- preziosi e valori di proprietà dei clienti purché consegnati all'Assicurato;
- preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato;
- valori degli addetti diversi dall'Assicurato.

Il tutto inerente l'attività ricettiva e posto nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Cose consegnate dai clienti: sono quelle consegnate in custodia all'Assicurato nell'albergo.

Cose particolari: modelli, disegni, archivi, documenti, registri.

Costi fissi: si definiscono "fissi" quei costi che non subiscono alcuna significativa variazione a fronte di cambiamenti, entro un certo intervallo, dei volumi di attività di approvvigionamento, produzione o vendita.

Nell'ambito dei costi fissi si intendono compresi quelli relativi agli emolumenti del personale dipendente ad eccezione di quello stagionale.

Dati: le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: consegna delle cose assicurate a seguito di violenza o minaccia perpetrate dall'autore del reato nei confronti dell'Assicurato o degli altri addetti, al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato inserita nell'ambito della struttura ricettiva o in spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, esclusa l'area, comprese recinzioni, magazzini, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato) e impianti sportivi, fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce contenuto.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.

Furto: l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri (Art. 624 del Codice Penale).

Impianto di allarme antifurto: impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 "Impianti anti-intrusione, antifurto e anti-aggressione e relative apparecchiature", installato da ditta qualificata.

Impianto idrico, igienico e di riscaldamento: insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua e al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Lastre: le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato (purché stabilmente ancorate al fabbricato).

Massimale: l'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.

Massimale (relativamente alla Sezione RCT e alla garanzia Ricorso Terzi prestata nella Sezione Incendio): l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Mezzi di custodia (Armadi di sicurezza e casseforti): devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sottoriportato:

- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le

Polizza: il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione. coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Pregiati: oggetti e servizi di argenteria, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, se di valore unitario superiore ad Euro 1.000,00, escluso quanto indicato nella definizione Preziosi.

Premio: il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).

Preziosi: gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Primo rischio assoluto: forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la quota di danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Sara Assicurazioni Spa

Strutture portanti verticali: elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

Supporto dati: qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.


Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda, è il reddito prodotto nell'anno. Si ottiene sottraendo ai ricavi la totalità dei costi e dell'imposizione fiscale.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti.

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido





sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Sara Albergo

Norme che regolano l'assicurazione

Modello 25ALB edizione 06/2011



INDICE

DEFINIZIONI	Pag.	3
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le Sezioni)	Pag.	7
NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO (valide per le sezioni Incendio - ad eccezione della garanzia Ricorso Terzi - Elettronica "all risks", Furto e rapina)	Pag.	8
NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO (Valide per la Sezione RC e per la garanzia Ricorso Terzi della Sezione Incendio)	Pag.	11
SEZIONE INCENDIO	Pag.	12
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag.	12
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	Pag.	14
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	Pag.	15
SEZIONE ELETTRONICA "ALL RISKS"	Pag.	19
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	Pag.	19
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	Pag.	20
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	Pag.	20
SEZIONE FURTO	Pag.	21
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag.	21
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI	Pag.	23
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	Pag.	24
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	Pag.	25
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	Pag.	25
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)	Pag.	26
RISCHI AGGIUNTIVI	Pag.	29
SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	31
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag.	31

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie di polizza:

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Albergo: struttura ricettiva comprendente oltre gli alberghi, i villaggi albergo, le pensioni, le residenze turistico alberghiere, gli agriturismo, gli ostelli e i motel.

- **Gli alberghi** e le pensioni sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
- **I villaggi albergo** sono strutture ricettive caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
- **Le residenze turistico alberghiere** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
- **Gli Agriturismo**
- **Gli ostelli** sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento.
- **I motel** sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

Albergo stagionale: l'albergo che rimane aperto per un periodo inferiore o pari a 9 mesi nell'arco di un anno solare.

Apparecchiature ed impianti elettronici: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telex e telefax, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura inerente l'albergo, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività alberghiera.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: è il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

Attrezzature, macchinari e arredamento: attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al P.R.A., macchinari in genere e quant'altro necessario alla conduzione della struttura ricettiva, incluso il mobilio dei locali, dei magazzini e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'albergo, nonché dell'ufficio di dipendenza dell'attività stessa.

Contaminazione: inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Contenuto: il complesso di:

- attrezzature, macchinari e arredamento della struttura ricettiva;
- apparecchiature ed impianti elettronici se non richiamata, sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate, la garanzia all risk elettronica;
- apparecchiature ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche;
- mobilio ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva;
- oggetti personali di proprietà dell'Assicurato o di altri addetti esclusi preziosi e valori;
- oggetti pregiati e preziosi costituenti arredamento.

Limitatamente alla Sezione Incendio ed elementi naturali il complesso di:

- preziosi e valori di proprietà dei clienti purchè consegnati all'Assicurato;
- preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato;
- valori degli addetti diversi dall'Assicurato.

Il tutto inerente l'attività ricettiva e posto nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Cose consegnate dai clienti: sono quelle consegnate in custodia all'Assicurato nell'albergo.

Cose particolari: modelli, disegni, archivi, documenti, registri.

Costi fissi: si definiscono "fissi" quei costi che non subiscono alcuna significativa variazione a fronte di cambiamenti, entro un certo intervallo, dei volumi di attività di approvvigionamento, produzione o vendita.

Nell'ambito dei costi fissi si intendono compresi quelli relativi agli emolumenti del personale dipendente ad eccezione di quello stagionale.

Dati: le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: consegna delle cose assicurate a seguito di violenza o minaccia perpetrate dall'autore del reato nei confronti dell'Assicurato o degli altri addetti, al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Fabbricato: l'intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività compresa l'eventuale abitazione dell'Assicurato inserita nell'ambito della struttura ricettiva o in spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, esclusa l'area, comprese recinzioni, magazzini, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato) e impianti sportivi, fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce contenuto.

Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro.

Furto: l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri (Art. 624 del Codice Penale).

Impianto di allarme antifurto: impianto di allarme automatico antifurto conforme alle Norme CEI 79-1 "Impianti anti-intrusione, antifurto e anti-aggressione e relative apparecchiature", installato da ditta qualificata.

Impianto idrico, igienico e di riscaldamento: insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell'acqua e al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Lastre: le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato (purché stabilmente ancorate al fabbricato).

Massimale: l'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.

Massimale (relativamente alla Sezione RCT e alla garanzia Ricorso Terzi prestata nella Sezione Incendio): l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, per quella specifica situazione.

I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Mezzi di custodia (Armadi di sicurezza e casseforti): devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sottoriportato:

- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi;
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione);
- peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso).

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

Pregiati: Oggetti e servizi di argenteria, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, se di valore unitario superiore ad Euro 1.000,00, escluso quanto indicato nella definizione Preziosi.

Premio: Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).

Preziosi: Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Primo rischio assoluto: forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la quota di danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Sara Assicurazioni Spa.

Strutture portanti verticali: elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

Supporto dati: qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di un'azienda, è il reddito prodotto nell'anno. Si ottiene sottraendo ai ricavi la totalità dei costi e dell'imposizione fiscale.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Amnistia/Indulto: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati. L'indulto è causa di estinzione della pena, mentre l'amnistia, oltre la pena, estingue anche il reato.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione: il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Compensi per i Liberi Professionisti: importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.

Compensi per la trasferta: all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.

Concordato preventivo: è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa

Concordato fallimentare: è una causa legale di cessazione del fallimento, uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo. Il concordato consente al fallito di sanare i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi; consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborazione peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con d.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Esecuzione forzata è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore.

Si distingue in:

- **Espropriazione forzata**, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- **Esecuzione forzata in forma specifica**, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Fallimento: è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione.

Inabilitazione: è una situazione di incapacità giuridica relativa, di minore importanza rispetto all'interdizione. Essa può essere chiesta in alcune specifiche ipotesi, quando la situazione del soggetto non è così grave da comportare una pronuncia di interdizione.

Indulto: vedi Aministia

Interdizione: si parla di interdizione in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di abituale infermità di mente e sia cioè incapace di provvedere ai propri interessi.

L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore. Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Libro unico del lavoro: i datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il Libro unico del lavoro ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa.

Mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010: la mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.

Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Patteggiamento - applicazione della pena su richiesta delle Parti: è un rito speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l'entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l'imputato fino al limite di un terzo.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo.

Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.

La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Le sanzioni amministrative si distinguono in:

- a) sanzioni amministrative "pecuniarie" che prevedono il versamento di una somma di denaro;
- b) sanzioni amministrative "non pecuniarie" che prevedono forme di "retribuzione" diverse dal versamento di una somma di denaro (es. interdizione o sospensione di un'attività, il sequestro, la confisca, etc...).

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal giudice.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevencono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide per tutte le Sezioni)

Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Art. 2 Assicurazione per conto proprio o di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio o nell'interesse di chi spetta; gli obblighi derivanti dalla polizza debbono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com)

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

(Valide per le sezioni Incendio - ad eccezione della garanzia Ricorso Terzi - Elettronica "all risks", Furto e rapina)

Art. 11 Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
- b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; tale obbligo non sussiste per i sinistri relativi alla Sezione Altri danni ai beni;
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'articolo 1914 del Codice Civile;

- e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

Art. 12 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13 Procedura per la valutazione del danno e nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da persona da questa designata - con il Contraente - o persona da lui designata - oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14 Il mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all' Art. 11 Obblighi in caso di sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell'ipotesi di garanzia prestata a Valore intero; nell'ipotesi di garanzia prestata a Primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 15 - Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 15 Determinazione del valore delle cose assicurate - Determinazione dell'ammontare del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte, sottratte e non, avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alla stima del relativo valore a nuovo.

Per la determinazione del valore a nuovo:

- del fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- del contenuto (compresi i Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne) esclusi oggetti pregiati, preziosi: si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- degli oggetti pregiati, preziosi: si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo:

a) per il fabbricato:

deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, importo superiore al doppio dell'effettivo valore del bene stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante).

Resta altresì convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore all'effettivo valore del fabbricato al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) nel caso in cui la ricostruzione non avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

b) per il contenuto esclusi i titoli di credito, oggetti pregiati e preziosi:

- nell'ipotesi di garanzia prestata a valore intero deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso, purchè il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario purchè il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

In ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante).

Resta altresì convenuto che per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato, in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro.

c) per gli oggetti pregiati, i preziosi, le autovetture e i motocicli dei clienti:

- nel caso di garanzia prestata a valore intero deducendo dal valore commerciale delle cose assicurate il valore commerciale delle cose illese, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;

d) per i titoli di credito si conviene che:

- la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale).

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

e) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Sistema Sanitario Nazionale. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall'Assicurato;

f) per il Ricorso terzi valgono le norme riportate agli artt. 21 "Assicurazione presso diversi assicuratori", 23 "Obblighi in caso di sinistro" e 24 "Gestione delle vertenze di danno - spese legali".

Art. 16 Regola proporzionale

Se dalle stime fatte a norma dell'articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica:

- in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00;
- alle somme assicurate per le quali l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Art. 17 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per le spese di demolizione e sgombero, gli oneri di liquidazione e i maggiori costi, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 18 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo.

Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 15 a).

Relativamente alla garanzia furto verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non ricorra il caso di esclusione per dolo o colpa grave.

Art. 20 Recupero delle cose rubate

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 21 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

NORME SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

(Valide per la Sezione RC e per la garanzia Ricorso Terzi della Sezione Incendio)

Art.23 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve riportare nella denuncia di sinistro alla Società la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

Deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento delle proprie responsabilità.

Art.24 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e per le spese di giustizia penale, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe od ammende.

1.1 Caratteristiche costruttive dei fabbricati

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 centimetri, da materiali incombustibili.

1.2 Fabbricato in corso di ristrutturazione e/o sopraelevazione

Nell'ambito della struttura ricettiva possono essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione per un massimo di 180 giorni consecutivi. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società sempre che tali modifiche non comportino aggravamento di rischio fermo in ogni caso il disposto dell' Art. 1898 del Codice Civile.

1.3 Coesistenza di sale da ballo, discoteche e night clubs

E' tollerata l'esistenza di sale da ballo, discoteche e night clubs, a condizione che abbiano superficie coperta non superiore al 20% della superficie coperta complessiva dell'intera struttura e che siano in funzione contestualmente al periodo di apertura dell'attività di ricezione turistico/alberghiera e non autonomamente.

1.4 Cose assicurate

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sul frontespizio stesso. La Società assicura anche i valori consegnati dai clienti e le cose di proprietà di Terzi esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione e le altre cose portate dai clienti consegnate e non.

Pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

1.4.1 Fabbricato comprese dipendenze**1.4.2 Contenuto**

Sono compresi i valori degli addetti e quelli consegnati dai Clienti con il limite complessivo del 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 5.000,00.

Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il limite del 10% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00.

1.4.3 Autovetture e motocicli dei clienti

La Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, alle autovetture e motocicli dei clienti custoditi sia nell'autorimessa dell'esercizio che all'aperto in area di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva.

Dalla garanzia sono escluse le merci, il bagaglio ed ogni altro oggetto od indumento contenuto nel veicolo. Le garanzie Eventi atmosferici e Grandine, nonché Eventi sociopolitici e dolosi, non sono operanti per i veicoli posti all'aperto.

1.5 Garanzie ed eventi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, da:

a) incendio;

b) fulmine;

c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;

d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;

e) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

f) urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato o agli altri addetti e/o ospiti dell'albergo;

g) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;

h) fumo, fuoriuscita a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

i) danni consequenziali

purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g) ed h) che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - i danni causati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni.
- e inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l'importo non potrà essere superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con il limite di Euro 25.000,00;

l) eventi sociopolitici e dolosi intendendosi per tali:

SEZIONE INCENDIO

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.

La Società, ferme le Esclusioni previste all' art. 1.7, non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
- subiti dalle cose all'aperto;
- di imbrattamento dei muri esterni.
- se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

m) eventi atmosferici

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

A) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata, penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- sovraccarico neve salvo quanto previsto alla successiva lettera o);
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

B) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tende esterne;
- vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento o cemento amianto, manufatti in plastica e serramenti a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti e salvo quanto previsto al successivo punto

n) grandine

causati, a parziale deroga del punto m) eventi atmosferici lettera B, da grandine a serramenti comunque costruiti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento, cemento amianto e simili, purché non facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

o) sovraccarico neve

a parziale deroga del punto m) eventi atmosferici, lettera A, causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e alle cose assicurate;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari, manufatti in plastica e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

p) fuoriuscita d'acqua causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, stabilmente installati all'interno dei fabbricati assicurati.

I danni causati da acqua piovana sono compresi solamente se conseguenti a rottura di tubazioni che la conducono.

La Società non indennizza:

SEZIONE INCENDIO

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

- i danni da trabocco di fognature;
 - le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;
 - i guasti e le rotture di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchiatura.
- La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.6 Franchigia

Per tutte le garanzie previste dall'art.1.5 della presente Sezione di polizza è operante una franchigia assoluta di Euro 250,00, salvo quanto previsto per specifiche garanzie nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.7 Esclusioni

Sempre operanti

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale;

Operanti salvo esplicito richiamo delle relative condizioni particolari aggiuntive:

La Società non indennizza i danni:

- g) indiretti, salvo quanto previsto alla Condizione particolare aggiuntiva 1.19 "Maggiori spese" o 1.20 "Assicurazione danni indiretti forma a diaria", se prestate;
- h) causati da terremoti
- i) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche nonché ad apparecchiature ed impianti elettronici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

1.8 Cose all'aperto

Relativamente alle attrezzature, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto.

La garanzia opera purché l'attrezzatura si trovi nell'ambito dell'albergo e in area completamente recintata, ad eccezione dell'attività accessorie di ristorazione, servizio bar e zona relax dei clienti per la quale la copertura vale anche qualora l'attrezzatura si trovi all'aperto in area non recintata immediatamente attigua all'esercizio.

Sono in ogni caso escluse le attrezzature relative agli stabilimenti balneari annessi all'albergo.

Le garanzie Eventi atmosferici e Grandine non sono operanti.

Relativamente agli Eventi sociopolitici e dolosi, a parziale deroga di quanto riportato all'art.1.5 comma l), gli stessi si intendono operanti con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.9 Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso.

1.10 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.11 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che

SEZIONE INCENDIO

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 Euro

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art. 11 - "Obblighi in caso di sinistro").

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 Euro qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

1.12 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- per le somme Fabbricato e Contenuto a valore intero. Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso - ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 16 - Regola proporzionale.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito il Fabbricato e/o il Contenuto e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00, la Società indennizza tale danno, alle condizioni tutte di polizza, senza l'applicazione del 1° comma dell' art. 16 - Regola proporzionale;

- per la somma autovetture e motocicli dei clienti a primo rischio assoluto;
- sino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate per il ricorso terzi.

1.13 Onorari periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza la Società rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese di perizia entro il limite del 2 % dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, e sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 25.000,00.

1.14 Spese di rimozione/ricollocaimento

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza la Società rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il contenuto per poter eseguire le riparazioni dei locali colpiti dall'evento dannoso. Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato / Rischio Locativo e Contenuto e con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

1.15 Spese di progettazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza la Società rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato / Rischio Locativo.

1.16 Spese ricostruzione cose particolari

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza la Società rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di cose particolari intendendosi per tali documenti, registri e disegni, distrutte o danneggiate. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato/Rischio Locativo e Contenuto e con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

operanti solo se richiamate nella scheda di polizza ed evidenziata la relativa somma assicurata

1.17 Rischio locativo

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all. Art. 1907 del Codice Civile.

1.18 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione implosione e scoppio che abbia colpito le cose assicurate.

SEZIONE INCENDIO

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

L'assicurazione è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 100.000,00;
- ai veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Agli effetti della garanzia Ricorso terzi la Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. a cose portate dai clienti, compresi i veicoli, nell'ambito della struttura ricettiva;
3. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

1.19 Maggiori spese

A parziale deroga dell'Art. 1.7 - "Esclusioni", la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse e provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 (novanta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. 16 "Regola proporzionale".

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.20 Assicurazione danni indiretti forma a "diaria"

In base alla dichiarazioni dell'Assicurato, che esso ha l'intera gestione dell'Azienda oggetto della presente assicurazione, è convenuto quanto segue:

1. La Società assicura, in conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile in base alla presente SEZIONE INCENDIO, che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, l'importo riportato nella scheda di polizza per ogni giorno di inattività totale dell'Azienda.

L'assicurazione è convenuta per una interruzione massima di 90 giorni consecutivi, per cui l'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare - per ciascun sinistro - è pari all'importo indicato nella scheda di polizza moltiplicato per 90.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore 24 del giorno successivo.

2. **Misura della diaria** - La misura unitaria di risarcimento (diaria) è stabilita ed accettata sulla dichiarazione dell'Assicurato che la diaria non oltrepassa 1/360 - o 1/270 nel caso di attività stagionale - dell'importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto desunto dal bilancio dell'ultimo esercizio.

Qualora successivamente alla conclusione del contratto risultasse manifestamente eccessiva la misura convenuta, l'Assicurato si obbliga a chiederne la corrispondente riduzione, riconoscendo il principio che, ove egli a ciò non provveda, la Società, in caso di danno, potrà chiedere che i Periti procedano anche a nuova determinazione della misura unitaria del risarcimento e che la nuova stima sia presa a base della liquidazione del danno stesso.

Nel caso in cui invece la misura unitaria della diaria risulti inferiore all'effettivo importo calcolato in base ai dati di bilancio dell'ultimo esercizio, troverà applicazione il disposto di cui all'art.16 - "Regola proporzionale" - delle Norme sulla liquidazione del danno.

3. **Determinazione dell'indennizzo** - Denunciato un sinistro si procederà, secondo quanto previsto dalle Norme sulla liquidazione del danno, alla quantificazione e liquidazione dell'indennizzo, determinando al più presto possibile:

SEZIONE INCENDIO

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

- a. il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda;
- b. per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- c. per quanto giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Tali valutazioni, ancorché fatte prima della ripresa dell'attività dell'Azienda, si intenderanno definitive ed obbligheranno le Parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell'inattività stessa.

1.21 Terremoto

La Società indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato e contenuto - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, alluvione, allagamento, maremoto ed eruzione vulcanica;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativo al periodo di rischio non corso.

Il Contraente ha la facoltà, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte della Società, di recedere dall'intero contratto con effetto dalla data di invio della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari all'1% della somma complessivamente assicurata su Fabbricato e Contenuto con il minimo di Euro 15.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore al 50% delle somme assicurate rispettivamente su Fabbricato e Contenuto.

Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 "Caratteristiche costruttive dei fabbricati", l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati siano costruiti con strutture portanti verticali e solai in cemento armato.

1.22 Fenomeno elettrico

Relativamente ad enti ascrivibili alle partite Fabbricato e Contenuto (e sempre che siano assicurate le relative somme in polizza), la Società risponde, a parziale deroga dell'art.1.7 "Esclusioni" della presente Sezione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o carente manutenzione;
- c) di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai rappresentanti legali o ai Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 16 "Regola proporzionale".

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.23 Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.7 "Esclusioni" della presente Sezione, risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti:
 - a) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei;
 - b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a. e b. di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- l'indennizzo verrà effettuato con le limitazioni indicate nella scheda scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

- il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, è rappresentato dalla somma indicata a tale titolo sul frontespizio di polizza.
- non vale quanto disposto dall'art.16 - Regola proporzionale.

1.24 Vetri, cristalli ed insegne

La Società nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura, sino a concorrenza delle somme indicate nella scheda di polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e da dolo o colpa grave di altre persone.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

Non sono risarcibili i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente dei familiari conviventi o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

non sono risarcibili i danni:

- g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- Detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 100,00;
- Detrazione, per singolo sinistro causato da atti vandalici e dolosi in genere o da evento atmosferico, di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il minimo di Euro 300,00;
- In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per singola lastra, importo superiore ad Euro 2.500,00;
- In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore alla somma indicata a tale titolo sul frontespizio di polizza.

1.25 Ricerca e riparazione

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture accidentali verificatesi negli impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati e che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

1.26 Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a. dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. dei danni derivanti dal gelo;
- c. delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

2.1. Apparecchiature ed impianti elettronici

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici, fino alla concorrenza della somma indicata sul frontespizio di polizza, anche di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.

2.2 Supporto Dati e Software in licenza d'uso e programmi d'utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno mensile, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termine della garanzia all risk elettronica. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro, vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia all risk elettronica. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata, è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale. L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma All Risk Elettronica con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo e sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) causati da trasporti, trasferimenti al di fuori della struttura ricettiva comprese le relative operazioni di carico e scarico ;
- n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- q) ai conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- s) indiretti ;
- t) alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- u) alle componenti elettroniche di apparecchiature ed impianti elettrici;
- v) causati da virus informatico.

2.4 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili esclusivamente se verificatisi con le modalità previste al punto **A. Furto all'interno dei locali assicurati dell'art. 3.4 della sezione furto.**

2.5 Caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate

- a) Vale quanto previsto dall'art. 1.1 della Sezione Incendio.
- b) Vale quanto disposto dall'art. 3.1 della Sezione Furto.

2.6 Mezzi di protezione e chiusura

Vale quanto disposto dall'art. 3.2 della Sezione Furto

2.7 Parziale inoperatività dei mezzi di chiusura

Vale quanto disposto dall'art. 3.6 delle Condizioni Particolari sempre operanti della Sezione Furto.

SEZIONE ELETTRONICA "ALL RISKS"

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

2.8 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- per la somma All risk elettronica a Valore Intero.

Il valore delle cose assicurate si determina, ad ogni effetto contrattuale, in base al relativo valore a nuovo . senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso - ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 16 - Regola proporzionale delle Condizioni di Assicurazione - Norme comuni a tutte le sezioni.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 2.500,00, la Società indennizza tale danno, alle condizioni tutte di polizza, senza l'applicazione del 1° comma dell' art. 16 - Regola proporzionale delle Condizioni di Assicurazione - Norme comuni a tutte le sezioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

operanti solo se richiamate nella scheda di polizza ed evidenziata la relativa somma assicurata

2.9 Maggiori Costi

A parziale deroga dell'art. 2.3 lettera s), in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All risk elettronica che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività .

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di Euro 5.000,00.

2.10 Apparecchi televisivi

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli apparecchi televisivi (escluse le rigature allo schermo) causati da fatto accidentale dei clienti dell'albergo con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di Euro 500,00 e previa l'applicazione di una franchigia di Euro 50,00 per sinistro.

3.1 Caratteristiche costruttive

La garanzia furto all'interno dei locali è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termine della presente sezione. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

3.2 Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l'introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

3.3 Cose assicurate

L'assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell'ubicazione indicata sul frontespizio di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sul frontespizio medesimo (quanto assicuriamo). La Società assicura anche preziosi e valori consegnati dai clienti purché riposti nei previsti mezzi di custodia e le cose di proprietà di terzi escluse quelle in leasing se già coperte da altra assicurazione e le altre cose portate dai clienti consegnate e non.

Pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

La Società assicura:

3.3.1 Contenuto

Sono compresi i valori, ovunque riposti, degli addetti con il limite del 5% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 1.000,00.

Ciascun oggetto pregiato facente parte dell'arredamento sarà indennizzato con il limite del 50% della somma Contenuto e con il massimo di Euro 10.000,00.

3.3.2 Valori e preziosi, compresi quelli consegnati dai clienti, posti nei mezzi di custodia

3.3.3 Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti

La garanzia è operante per le autovetture ed i motocicli dei clienti posti all'interno dell'autorimessa o parcheggiati all'aperto in zona recintata di esclusiva pertinenza della struttura ricettiva, con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura.

Il furto di accessori di serie, optional, parti di ricambio o di singole parti di autovetture e motocicli è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audiofonovisivi, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli. In caso di sinistro l'indennizzo sarà pari al valore commerciale del veicolo.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

3.3.4 Portavalori

Relativamente ai valori trasportati l'assicurazione vale fino alla concorrenza dell'importo assicurato alla somma Portavalori in conseguenza di danneggiamento, sottrazione o distruzione dei valori di pertinenza dell'albergo, durante il trasporto degli stessi a causa di:

- a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti al trasporto di valori mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi, durante il trasporto.

La garanzia è operante soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21 e a condizione che:

1. il portavalori incaricato non abbia minorazioni fisiche che lo rendano inadatto al servizio di portavalori, sia di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni, e non sia altrimenti assicurato contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori;

SEZIONE FURTO E RAPINA

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

2. in contemporaneo servizio di portavalori non ci sia più di una persona;
3. il portavalori sia accompagnato almeno da un dipendente del Contraente quando i valori trasportati superano l'importo di Euro 36.000,00.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

3.4 Garanzie ed eventi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività alberghiera causati da:

a) Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- 1) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante:
 - rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - grimaldelli o arnesi similari;
 - uso di chiavi false;
- 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 4) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto dal punto a1) primo e secondo interlinea.

b) Rapina o estorsione avvenute all'interno dei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.

La presente garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda "Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

c) Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste dal presente articolo al comma a) punti 1 e 2, sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni.

d) Danni alle cose in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici. Relativamente agli atti vandalici in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma Contenuto con il max di Euro 5.000,00.

e) Danni ai locali ed agli infissi, commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il max di Euro 2.500,00.

Il furto di fissi ed infissi viene equiparato al guasto.

f) Rapina commessa sui clienti: l'assicurazione vale anche quando la rapina viene commessa sui clienti, compresa la sottrazione di valori e preziosi, avvenuta nei locali dell'esercizio alberghiero.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00.

g) Spese sanitarie

Relativamente alla somma Portavalori e semprechè il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti a seguito di rapina o scippo ,consumati o tentati. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 1.000,00.

3.5 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente o, se l'Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori. Nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente, con il legale rappresentante, con i Soci delle Società di persone o comunque con i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 3.4 lettera C) furto commesso dai dipendenti;

SEZIONE FURTO E RAPINA

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto all'Art. 3.4 lettera C) furto commesso dai dipendenti;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente, al legale rappresentante, ai soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti di qualsiasi genere;
- e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

3.6 Furto a locali aperti in presenza di addetti

A parziale deroga dell'art. 3.2, la garanzia rimane operante anche se non vengano poste in essere le prescrizioni previste all'articolo stesso, sempreché vi sia presenza di addetti.

Per quanto attiene la sola somma Valori e preziosi compresi quelli consegnati dai clienti nei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia previsti. Per la presente estensione di garanzia la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% di scoperto, con il minimo di Euro 250,00, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

3.7 Albergo Stagionale

Durante il periodo di chiusura stagionale dell'esercizio alberghiero (vedi dichiarazione riportata sul frontespizio di polizza) la garanzia si intende operante per la sola somma Contenuto. Durante il periodo di apertura resta comunque fermo quanto previsto alla lettera f) dell'Art. 3.5) Esclusioni.

3.8 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.16 delle Norme sulla liquidazione del danno valide per le sezioni Incendio, Elettronica "All Risks" e Furto.

3.9 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 . Recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione - Norme comuni a tutte le sezioni.

3.10 Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell' Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazione che limitino l'indennizzo, si conviene che:

- a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommano fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso senza farlo assicurare da altri;
- b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;
- c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie l'importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato nel punto a).

3.11 Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto assicurato che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione fermo in ogni caso il termine di 30 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verificarsi dell' evento dannoso.

3.12 Ricostruzione archivi, documenti e registri

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessarie per ricostruire archivi, registri o duplicare i documenti anche personali dell'Assicurato e degli addetti , sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la

SEZIONE FURTO E RAPINA

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.000,00.

3.13 Sostituzione serrature

La Società rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione delle chiavi all'Assicurato dovuta a furto, rapina, estorsione, scippo.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

operanti solo se richiamate nella scheda di polizza

3.14 Impianto automatico di allarme antifurto

L'assicurato dichiara, e tali dichiarazioni si considerano essenziali ai fini dell'efficacia del contratto, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto automatico d'allarme antifurto, le cui caratteristiche risultano dal "certificato di installazione", collegato con istituto di vigilanza privato e/o Forze dell'Ordine;
- l'impianto viene messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- l'impianto viene mantenuto in stato di perfetta efficienza, come da prescrizioni del "certificato di installazione" rilasciato dal produttore/installatore.

In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza sotto deduzione di una percentuale di scoperto pari al 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

In caso di concomitanza con altri scoperti verrà applicato un unico scoperto nella misura del 25%.

Qualora in polizza sia prevista una franchigia, la stessa verrà considerata minimo assoluto.

4.1 Oggetto dell'Assicurazione**a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.

Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO)

b1) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati agli addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

b2) L'assicurazione comprende altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

b3) L'assicurazione comprende il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 250.000,00 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

L'assicurazione non vale per:

- 1) gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) le malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

b4) Inesatta interpretazione di norme INAIL

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

c) Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

4.2 Estensione territoriale

L'assicurazione RCT vale nei paesi europei

L'assicurazione RCO vale nel mondo intero.

4.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) Le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art 2359 C.C.

4.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

4.5 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e per le spese di giustizia penale, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe od ammende.

4.6 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria come previsto dal conteggio esposto in polizza ed è soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo sul fatturato.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente/l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i dati relativi al fatturato relativo al periodo assicurativo, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il fatturato superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio anticipato, quest'ultimo verrà preso a base per il calcolo del nuovo premio a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente/l'Assicurato si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Qualora il Contraente/l'Assicurato ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi al fatturato e qualora la Società riscontrasse una differenza attiva a suo favore, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione.

La Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

Quanto sopra vale anche qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente/dell'Assicurato la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, per le quali comunque il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

La Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

4.7 Condizioni speciali

Le seguenti condizioni speciali si intendono sempre operanti.

4.7.1 Cose portate in albergo, consegnate o non

L'assicurazione comprende, **entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un importo pari al 2% del massimale assicurato**, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.

Questa specifica estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, col minimo assoluto di Euro 200,00.

Limitatamente agli oggetti preziosi, l'assicurazione s'intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma succitata.

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti;

4.7.2 Estensioni diverse

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo i rischi derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, accessibile anche ad estranei, limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
- dal servizio sanitario di primo soccorso e antincendio sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività alberghiera;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici.
- da operazioni di movimentazione delle merci dei clienti della struttura alberghiera, compreso il prelievo, la consegna ed il rifornimento. **Tale estensione viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per danni agli autoveicoli di terzi durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci; sono comunque esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.**
- ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; compresi i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- dalla proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors in spazi aperti pertinenti all'esercizio alberghiero.
- dalla proprietà ed esercizio di impianti di lavaggio e di un'officina meccanica con non più di tre addetti.
- dall'esercizio di attività relative ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, lavanderie, autorimesse, parcheggi, con esclusione dei danni ai veicoli in consegna o custodia. **Limitatamente ad operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili sono compresi i danni a cose previa deduzione dei primi 150 Euro e con il massimo risarcimento di 1.000 Euro per ogni sinistro e per anno assicurativo.**
- dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

4.7.3 Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.

4.7.4 Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;
- esistenza, nell'ambito dell'esercizio commerciale, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza;
- centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, l'assicurazione opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

4.7.5 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite indennizzo di Euro 250.000,00.

4.7.6 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000,00.

4.7.7 Danni alle cose

a) Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

b) Danni ai veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - e veicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, purché non derivanti dalla circolazione di altri veicoli come

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

previsto dalla condizione speciale 36.11). **L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000,00.**

Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.

c) Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00; il limite di indennizzo è di Euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

4.7.8 Estensione del novero di terzi

Sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- b) coloro che, nell'ambito della struttura alberghiera o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- c) i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, i fornitori, i concessionari ed i depositari, i dipendenti degli stessi.

4.7.9 Lavoratori autonomi utilizzati nella struttura

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 5.160,00 per ogni lavoratore autonomo infortunato.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, escluso il dolo.

4.7.10 Perdite Patrimoniali da violazione Privacy

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00.

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo pari al 5% del massimale per sinistro.

4.7.11 Danni da circolazione

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata.

Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per veicolo danneggiato.

4.7.12 Attività sportive

L'assicurazione comprende l'esercizio di impianti per lo svolgimento di attività sportive e ricreative, palestre e piscine annessi all'albergo, nonché il noleggio di biciclette e veicoli a pedali.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) proprietà ed uso di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri;
- b) Locazione di materiale sportivo;
- c) Proprietà e conduzione di un maneggio.

Sono inoltre esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'Albergatore.

4.7.13 Gite turistiche

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite turistiche nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. **Resta comunque esclusa ogni responsabilità riconducibile all'Assicurato in qualità di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.**

4.7.14 Alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a tre mesi all'anno si precisa che

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

durante il periodo di chiusura.

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'assicurato dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o dalla conduzione degli stessi e per la R.C.O. nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o suoi dipendenti collaboratori.

4.7.15 Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile della proprietà del fabbricato in cui terzi esercitano l'attività

Qualora venga scelta l'opzione Responsabilità Civile del fabbricato come risultante dal frontespizio di polizza, **l'assicurazione sarà limitata a quanto disposto dalle condizioni speciali 4) Proprieta' di fabbricati nei quali si svolge l'attività, 5) Danni da interruzioni o sospensioni di attività e 6) Danni da Inquinamento Accidentale.**

4.8 Franchigia

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di Euro 250,00. Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore eventualmente previste nelle presenti condizioni.

4.9 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni :

- a) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- b) **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- c) **alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- d) **alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;**
- e) **conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.**

Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni :

- f) **da furto;**
- g) **alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- h) **provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;**
- i) **derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- l) **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- m) **ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- n) **alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- o) **a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- p) **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- q) **di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.**

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni :

- r) **da detenzione o impiego di esplosivi;**
- s) **verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**

L'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi e discoteche e night clubs.

RISCHI AGGIUNTIVI

Validi solo qualora richiamati in polizza

4A) Cure termali e beauty farm

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Albergatore per l'esercizio di uno stabilimento termale o di una beauty farm site all'interno del complesso alberghiero,

La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'albergatore dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento delle predette attività.

Agli effetti della presente garanzia rimane comunque esclusa la responsabilità civile derivante da prestazioni medico infermieristiche.

4B) Discoteche - sale da Ballo - nighth-club - cinema

L'assicurazione è estesa all'esercizio di discoteche, sale da ballo, nighth-club, cinema di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e sino alla concorrenza di Euro 250,00 per singolo danneggiato, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis, 1786 C.C. ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

4C) Stabilimenti balneari

L'assicurazione è estesa alla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari compreso il noleggio di barche e natanti non a motore, surf, windsurf, gestiti dall'Assicurato o dagli altri addetti nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio.

Sono esclusi i danni:

- **derivanti da barche a motore e natanti provvisti di propulsore, scooter d'acqua e simili;**
- **riconducibili a responsabilità personale del conducente di barche e natanti presi a noleggio.**

4D) Agriturismo

Premesso che coesiste con l'esercizio assicurato anche un'Azienda Agricola con attività collegata ed integrativa dell'attività alberghiera e che con la presente polizza si intende assicurare anche la predetta attività Agricola, l'assicurazione è estesa anche alla proprietà e/o conduzione dell'Azienda Agricola la cui attività è parte integrante dell'esercizio assicurato.

L'assicurazione R.C.T., pertanto è operante per i danni derivanti da:

- proprietà e/o conduzione di fondi agricoli (esclusi i danni a coltivazioni di terzi);
- proprietà e uso di animali;
- conduzione di un maneggio (esclusi i danni derivanti dalla pratica dell'equitazione);
- proprietà ed uso di macchine agricole (esclusi mezzi iscritti al P.R.A.) ed attrezzi agricoli;
- pozzi e canali d'irrigazione;
- mulini ad acqua".

4E) Responsabilità civile dei distributori di carburante di pertinenza della struttura alberghiera (limitatamente ai natanti)

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai natanti in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento **con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250,00.**

L'assicurazione è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'impianto non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;**
- b) da mancato uso o indisponibilità del natante;**
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.**

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale** convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione**
 - **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 5.6 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 5.6 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**
3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. 5.4, comma 3, per ogni grado di giudizio.

Art. 5.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. La Società non si assume il pagamento di :
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**

Art. 5.3 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la

- polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell'art. 5.4, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
 4. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
 5. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza ARAG precedente.
 6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
 In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 5.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.
 Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Arag può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

Art. 5.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 5.6 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.5.4.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia**.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società**.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**
8. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. **Dal 20 marzo 2011, qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 5.7 - Recupero di somme

1. **Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.**

2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente.

Art. 5.8 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 5.9 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone:** il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale:** il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 5.10 - Ambito di operatività della polizza

Le garanzie previste all'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente **per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata in polizza.**

Art. 5.11 - Prestazioni garantite - Tutela Legale Base

Le garanzie previste all'art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta ad Arag copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 5.14 - Esclusioni - Tutela Legale Base e Top, lett. b) ed f).

3. **Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:
 - a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 - b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
 - c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta).**

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'Art. 5.14 - Esclusioni - Tutela Legale Base e Top, lett. b) per la materia amministrativa.

A parziale deroga dell'Art. 5.3 - Insorgenza del caso assicurativo - in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l'ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.**

3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- *Legali Rappresentanti*

- *Dirigenti*
- *Responsabili dei Servizi di Prevenzione*
- *Lavoratori Dipendenti.*

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 5.14 - Esclusioni - Tutela Legale Base e Top, lett. g).

3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy.

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Prestazioni garantite:

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 5.14 lett. f);

- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;

• la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 5.9 "Assicurati", per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

• **dai soggetti di cui all' art. 5.5** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Art. 5.12 - Prestazioni garantite - Tutela Legale Top

Le garanzie previste all'Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione - valgono per le prestazioni descritte all'Art. 5.11 - Prestazioni garantite - Tutela Legale Base - e per quelle indicate di seguito:

- 1. Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- 2. Controversie di lavoro.** Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro del Contraente.
La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
- 3. Controversie relative a locazione o proprietà.** Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività purché **indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.**
La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
- 4. Controversie contrattuali con fornitori.** Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **semprché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).** **La presente prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
- 5. Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto.** Controversie contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente.
- 6. ARAGTEL - Consulenza Telefonica**

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 5.13 - Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato

- 1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo.** Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del premio pagato e non goduto.
- 2. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, delle**

trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 5.14 - Esclusioni - Tutela Legale Base e Top

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
 - b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;**
 - c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
 - d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;**
 - e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
 - f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;**
 - g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
 - h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;**
 - i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;**
 - j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;**
 - k) per compravendita e permuta di immobili;**
 - l) limitatamente al punto 3 e 5 dell'Art. 5.12 - per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;**
 - m) per controversie relative all'affitto d'azienda;**
 - n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
 - o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;**
 - p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;**
 - q) per vertenze con le Società mandanti.**
 - r) le controversie con la Società e/o Arag.**
-